

SCRITTURA PRIVATA

Tra

GL Events Italia S.p.A., con sede in Bologna, Piazza De' Calderini 2/2, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01956421208, nella persona di Giada Michetti in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "GL")

e

FONDAZIONE PER IL LIBRO E LA MUSICA E LA CULTURA, con sede in Torino, Via Santa Teresa n. 15, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 97557320013, nella persona di Rolando Picchioni in qualità di Presidente (di seguito Organizzatore), avente i poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2015

premessi che

- A) Il Salone Internazionale del Libro di Torino, attesa l'entità e complessità dell'evento, necessita di un'area espositiva attrezzata di almeno 46.390 mq, di sale convegno in grado di ospitare fino a 1.650 persone, aree da destinare a parcheggio per espositori di almeno 720 posti auto e servita in modo idoneo da mezzi pubblici di trasporto;
- B) GL dispone delle strutture espositive di Lingotto Fiere, site in Torino - via Nizza, 294 -, da utilizzare per organizzare, allestire, svolgere ed ospitare mostre e manifestazioni fieristiche (di seguito "Strutture");
- C) l'Organizzatore è titolare del marchio "Salone Internazionale del Libro di Torino®" (di seguito "Marchio");
- D) l'Organizzatore intende organizzare e realizzare un evento fieristico, a carattere culturale e/o commerciale avente per oggetto le merceologie di cui al punto 3.1, denominato "Salone Internazionale del Libro di Torino" (di seguito "Salone") da tenersi per le edizioni 2016-2017-2018, in date da concordarsi fra le parti entro e non oltre i 13 mesi precedenti la data di apertura al pubblico di ciascuna di esse ;
- E) l'Organizzatore dichiara che provvederà ad ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione del Salone.

Tutto ciò premesso, le Parti

stipulano e convengono quanto segue

1) Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante del seguente contratto.

2) Oggetto del contratto e durata


2.1 Il presente contratto (di seguito "Contratto") ha per oggetto l'ospitalità, presso le Strutture, dell'evento fieristico a carattere culturale e/o commerciale avente per oggetto quanto specificato all'art. 3.1 che segue, denominato "Salone Internazionale del Libro di Torino".

2.2 Il Contratto è valido per le edizioni 2016 – 2017-2018 del Salone.

3) Oggetto del Salone e categorie merceologiche

3.1 Il Salone avrà per oggetto l'esposizione, la vendita, la locazione, la somministrazione dei prodotti e/o servizi compresi nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) editoria stampata;
- b) editoria elettronica;
- c) distribuzione;
- d) attrezzature per la distribuzione;
- e) mobili, arredamento per librerie e tutto quanto è attinente alla produzione, alla stampa e al commercio librario;


1/19
NF

- f) multimedialità, home video, grafica;
- g) gadget, magliette, poster e altri articoli promozionali in genere collegati al mondo librario;
- h) comunicazione e informazione radio televisiva e su carta stampata.

3.2 l'Organizzatore sarà responsabile nei confronti di GL per ogni pregiudizio a essa arrecato e per ogni danno alla stessa procurato, nel caso in cui un espositore esibisca o venda prodotti che non fanno parte dell'elenco sopra indicato, salvo deroghe concesse, d'accordo con GL, con accordi specifici rilasciati in forma scritta.

4) Aree e strutture interessate

4.1 Per lo svolgimento del Salone, GL si impegna a mettere a disposizione dell'Organizzatore, nel periodo di durata specificato all'art. 6 che segue, le Strutture, come di seguito descritte:

- a) i padiglioni 1, 2, 3 e 5 o aree equivalenti, oltre alle aree direttamente pertinenti, con esclusione dei soli esistenti locali a uso servizio bar, affidati in esclusiva ad Autogrill S.p.A., intorno ai quali deve essere mantenuta una fascia di rispetto di larghezza minima 5 m e che devono godere di un corridoio di accesso di larghezza minima 3 m;
- b) le sale "Verde", "Arancio", "Avorio" e "Amaranto" ubicate al piano Terra e 1° della Galleria Visitatori e le sale "Gialla", "Rossa", "Blu" e "Azzurra", ubicate a piano terra all'interno del comprensorio di Lingotto Fiere, attrezzate secondo quanto previsto dalle schede tecniche (Allegato A) e corredate delle necessarie assistenze tecniche, con esclusione delle sole assistenze specializzate derivanti da impieghi delle sale per eventi a carattere musicale o di spettacolo o per esigenze particolari non soddisfabili con l'attrezzatura standard elencata in dette schede;
- c) gli uffici ubicati al 1° piano della Galleria Visitatori, composti da n. 7 locali ufficio con arredi, da n. 1 saletta riunioni e n. 1 magazzino; si precisa che gli uffici devono essere arredati come da planimetria fornita dalla Fondazione, corrispondente a quella dell'edizione 2014 del Salone;
- d) una reception per gli uffici e una reception per la sala stampa, ubicate al piano terra e/o al 1° piano della Galleria Visitatori;
- e) una sala stampa ubicata al 1° piano della Galleria Visitatori, attrezzata con n. 20 linee telefoniche abilitate al traffico internazionale, presa TV e cablaggio strutturato per predisposizione accessi a Internet, nonché un locale attiguo, fornito di fotocopiatrice funzionante durante i giorni di apertura al pubblico del Salone;
- f) aree parcheggio, con capienza non inferiore a 720 autovetture, riservate agli espositori e all'Organizzatore, ubicate nei piazzali P1, P3, P5 o in aree equivalenti all'interno del comprensorio di Lingotto Fiere come da planimetria allegata (Allegato B).

5) Diritti di GL all'utilizzo degli spazi eccedenti

5.1 Nel periodo di svolgimento del Salone, GL si riserva il diritto di organizzare e/o ospitare, negli spazi non occupati dall'Organizzatore, manifestazioni e/o eventi non aventi a oggetto le categorie merceologiche di cui all'articolo 3.1 che precede.

5.2 L'uso della Galleria Visitatori, delle aree di pertinenza dei locali a uso bar all'interno dei padiglioni espositivi e delle strutture funzionali e pubblicitarie ivi ubicate, fatti salvi i diritti dell'Organizzatore per quanto attiene al Salone, rimane di esclusivo diritto di GL. GL si impegna a comunicare alla Fondazione entro il 31 marzo di ogni anno l'identità dei soggetti o enti ai quali avrà assegnato in uso il predetto

spazio, posto che gli spazi non assegnati (comprensivi delle strutture quali i banconi) potranno essere occupati da Fondazione senza oneri ulteriori e aggiuntivi rispetto al canone di locazione fissato dal presente contratto, salvo quanto indicato al punto 14.2 b)

6) Termini temporali di occupazione dei locali

6.1 GL si impegna a mettere le Strutture a disposizione dell'Organizzatore, degli espositori e degli addetti ai lavori, per l'allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio del Salone, secondo il seguente calendario e orario:

- a) per le operazioni di allestimento del Salone i 6 giorni antecedenti all'apertura al pubblico del Salone dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- b) per il periodo di apertura al pubblico del Salone con il seguente orario:
 - primo giorno: dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
 - secondo e terzo giorno: dalle ore 9.00 alle ore 24.00;
 - quarto e quinto giorno: dalle ore 9.00 alle ore 23.00.

Le date dovranno essere concordate fra le Parti entro i 13 (tredici) mesi precedenti la successiva data di apertura al pubblico di ciascuna di esse.

- c) per le operazioni di smontaggio del Salone i tre giorni successivi alla chiusura al pubblico del Salone dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

7) Servizi forniti da GL inclusi nel corrispettivo

7.1 Sono inclusi nel corrispettivo pattuito all'art. 14 che segue, durante tutta la durata del Salone (allestimento, svolgimento e smontaggio) così come previsto dall'art. 6 che precede, i seguenti servizi:

- a) presidio degli impianti elettrici, meccanici e di sicurezza a servizio del quartiere;
- b) pulizia delle parti comuni, dei servizi igienici, delle sale convegno, degli uffici, della Galleria Visitatori e della sala stampa, durante le fasi di allestimento, svolgimento e smontaggio del Salone;
- c) smaltimento dei rifiuti urbani (rif. D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- d) illuminazione generale e di sicurezza delle Strutture e delle sale convegno durante tutte le fasi (allestimento, svolgimento e smontaggio) del Salone;
- e) climatizzazione dei padiglioni espositivi e delle sale convegno durante lo svolgimento del Salone;
- f) consumi idrici generali;
- g) verifiche e perizie antincendio, ivi incluse le eventuali procedure di assistenza alle Autorità preposte al controllo;
- h) recinzioni del perimetro esterno dell'area espositiva di Lingotto Fiere come da planimetria allegata (Allegato C);
- i) presidio del centralino telefonico durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
- j) disponibilità di n. 5 totem Giga (200x300) e n. 10 totem Vela (100x180) esclusa movimentazione

8) Servizi forniti in esclusiva da GL non inclusi nel corrispettivo

8.1 Sono esclusi dal corrispettivo di cui all'art. 14.1 che segue e, ove richiesti, con costi a carico esclusivo dell'Organizzatore, gli ulteriori servizi elencati di seguito:


3/19


- a) allacciamenti elettrici alle singole utenze (stand e/o allestimenti vari) con i relativi consumi alle tariffe di listino vigenti;
 - b) allacciamenti idrici alle singole utenze (stand e/o allestimenti vari) con i relativi consumi alle tariffe di listino vigenti;
 - c) eventuali appendimenti alle volte alle tariffe di listino vigenti;
 - d) collegamenti fonia e dati ed il relativo traffico a eccezione di quanto previsto al precedente punto 4.1 paragrafo e);
 - e) prolungamenti dell'orario oltre i limiti concordati;
 - f) presidio del centralino telefonico oltre gli orari di cui al precedente art. 7.1 paragrafo i);
 - g) presidi di sorveglianza di padiglione, ai parcheggi, ai guardaroba e il personale addetto alle operazioni di sbigliettamento e verifica (cassiere, maschere e controllo accessi);
 - h) guardiania notturna;
 - i) presidio medico di primo soccorso;
 - j) riparazione degli eventuali danneggiamenti alle strutture e aree espositive;
 - k) il servizio di biglietteria alle condizioni di cui al successivo art. 12.
- 8.2 I prezzi dei sopra elencati servizi, soggetti alle variazioni di mercato saranno comunicati all'Organizzatore entro sei mesi precedenti la data di apertura al pubblico del Salone e, comunque, prima di porre in essere la relativa fornitura.

9) Servizi forniti da terzi non inclusi nel corrispettivo

- 9.1 Sono espressamente esclusi dal corrispettivo gli ulteriori servizi, di seguito elencati:
- ogni opera di allestimento, arredo e segnalazione (ove già non presenti o altrimenti normate) e le decorazioni floreali;
 - utilizzo delle attrezzature audio/video eccedenti le dotazioni standard elencate nell'Allegato A;
 - attrezzature e materiali d'ufficio ulteriori rispetto a quanto fornito da GL;
 - presidi VV.FF;
 - pulizia delle singole aree espositive;
 - movimentazione delle merci entro le aree espositive;
 - somministrazione di cibi e bevande;
 - quant'altro non espressamente specificato.
- 9.2 I costi di detti servizi, ove richiesti, saranno a carico esclusivo dell'Organizzatore, con pagamento diretto in favore del soggetto che li fornisce ad eccezione della pulizia delle singole aree espositive che saranno fatturate direttamente da GL.

10) Salvaguardia dei Fornitori Ufficiali di Lingotto Fiere.

- 10.1 L'Organizzatore si impegna a comunicare agli Espositori l'elenco delle aziende che hanno ricevuto da GL la qualifica di Fornitori Ufficiali di Lingotto Fiere (Allegato D), mettendo a disposizione degli Espositori medesimi un Manuale, predisposto in conformità con quello standard redatto da Lingotto Fiere;
- 10.2 L'Organizzatore si impegna altresì a interpellare i Fornitori Ufficiali qualora indica delle gare per forniture di loro competenza ovvero intenda utilizzare servizi dello stesso genere, relative al Salone e da eseguirsi all'interno di Lingotto Fiere.



4/19

- 10.3 L'Organizzatore, tenuto conto delle offerte presentate dai Fornitori Ufficiali, è libera di utilizzare altri fornitori purchè le loro offerte siano economicamente o qualitativamente più convenienti di quelle presentate dai Fornitori Ufficiali stessi e fatto salvo quanto previsto al punto che segue e salvo che l'Organizzatore decide di mettere a bando detti servizi.
- 10.4 L'elenco dei Fornitori Ufficiali del Salone verrà comunicato da GL all'Organizzatore entro i sei mesi precedenti l'apertura del Salone.

11) Salvaguardia dei Fornitori Esclusivi di Lingotto Fiere

- 11.1 Atteso che alcune aziende fornitrici godono di tale diritto in forza di un contratto precedentemente stipulato con GL, che ne trasferisce integralmente i doveri conseguenti, l'Organizzatore prende atto che i servizi riguardanti la ristorazione e la somministrazione di cibi e bevande, nonché i servizi riguardanti la movimentazione delle merci all'interno del Quartiere Espositivo sono forniti in esclusiva dalle aziende già operanti a Lingotto Fiere.
- 11.2 Pertanto, l'Organizzatore si impegna a rivolgersi esclusivamente a detti Fornitori Esclusivi per le proprie necessità in relazione al Salone.
- 11.3 Ove, a seguito di proprie determinazioni, GL si trovasse nell'opportunità di sostituire dette aziende, lo potrà fare a proprio esclusivo giudizio, con l'obbligo di comunicare all'Organizzatore i nominativi delle nuove aziende titolari in tempo utile per l'organizzazione del Salone.
- 11.4 Le aziende che, alla data di stipula del Contratto, hanno la qualifica di Fornitore Esclusivo sono:
- SCHENKER ITALIANA S.p.A. (Movimentazione merci, trasporti e facchinaggio);
 - AUTOGRILL S.p.A. (Somministrazione di cibi e bevande a pagamento nei locali di propria gestione e servizi di catering e banqueting);
- 11.5 L'Organizzatore non può effettuare in proprio o affidare a terzi i servizi sopra descritti e svolti dai Fornitori Esclusivi di Lingotto Fiere e deve necessariamente affidarsi a questi ultimi, salvo eventuale accordo scritto specifico con GL.
- 11.6 L'Organizzatore, previo consenso scritto da parte di GL, potrà allestire a propria cura e spese un'area lounge nella quale svolgere direttamente un'attività di ristoro, somministrazione di cibi e bevande e attività di catering a pagamento durante il Salone esclusivamente in favore degli espositori, degli invitati Vip, degli sponsor, delle istituzioni, della stampa e dei media.
- Qualora venissero riscontrate infrazioni relative alle categorie destinatarie di detto servizio, l'Organizzatore sarà tenuto a riconoscere a GL una fee pari al 22% di quanto incassato.

12) Servizi di biglietteria forniti in esclusiva da GL

- 12.1 Il sistema e l'impianto di biglietteria è composto da strutture e macchinari software ed hardware posizionati e cablati all'interno del quartiere fieristico di Lingotto Fiere. Il servizio di biglietteria comprende l'uso del sistema e dell'impianto di biglietteria e non è suddivisibile.
- 12.2 Per la gestione dei sistemi di controllo ingressi e per l'emissione dei titoli di ingresso del Salone, l'Organizzatore dovrà avvalersi dell'organizzazione e dei servizi di biglietteria elettronica forniti in esclusiva da GL.

In conseguenza di ciò, l'Organizzatore rilascerà a GL le deleghe e/o procure eventualmente necessarie per l'espletamento del servizio stesso, ivi comprese le formalità fiscali e la gestione della tesoreria relativa agli incassi da biglietteria.


- 12.3 L'Organizzatore ha la facoltà di nominare una o più persone di propria fiducia per il controllo del servizio di tesoreria - biglietteria; al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, detti soggetti potranno presenziare, laddove opportuno, a tutte le relative operazioni per tutta la durata del Salone e avranno accesso alla relativa documentazione contabile nei trenta giorni successivi al termine del Salone e, comunque, fino alla data di consegna della documentazione stessa.
- 12.4 Ogni onere relativo all'utilizzo del personale addetto alle operazioni di sbigliettamento e verifica (cassiere, maschere e controllo accessi), si intende espressamente escluso dal corrispettivo pattuito all'art. 14 che segue.
- Tale personale verrà impiegato nella misura strettamente necessaria, previo accordo tra le Parti.
- 12.5 Il costo e gli oneri del personale addetto alle operazioni di sbigliettamento e verifica verrà addebitato all'Organizzatore congiuntamente al costo del restante personale di sala eventualmente impiegato, con le modalità di cui ai successivi artt. 14 e 15.
- 12.6 GL si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza su tutti i dati ed informazioni cui avrà accesso tramite l'espletamento del servizio di biglietteria. Tutte le comunicazioni a terzi dei dati suddetti, escluse quelle dovute per legge, dovranno essere autorizzate e concordate con l'Organizzatore.

13) Coperture assicurative

- 13.1 L'Organizzatore dovrà stipulare e mantenere, per tutta la durata del Salone (allestimento, svolgimento e smontaggio), così come previsto dall'art. 6 che precede, idonea copertura assicurativa contro ogni rischio derivante dall'utilizzo delle Strutture, contro ogni rischio locativo e contro ogni rischio da responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi, nel corso del Salone, dall'Organizzatore, dai suoi collaboratori e/o dipendenti e dai partecipanti al Salone, pagandone i relativi premi.
- In detta copertura, GL, i suoi dipendenti ed aventi causa saranno parificati a terzi.
- 13.2 Il massimale di detta copertura dovrà essere di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con franchigia non superiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- 13.3 Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata a GL entro 30 giorni dalla data di inizio delle operazioni di allestimento del Salone, insieme ad un documento attestante l'avvenuto pagamento delle previste rate di premio.

14) Corrispettivi

- 14.1 Per la disponibilità delle strutture di cui all'art. 4, corredate dai servizi elencati all'art. 7 e per il periodo specificato all'art. 6, l'Organizzatore si impegna a pagare in favore di GL il corrispettivo di Euro 1.160.000,00 (unmilioneccentosessantamila/00) oltre I.V.A. per ciascun anno e per ciascuna edizione del Salone.
- Saranno a carico esclusivo dell'Organizzatore i costi derivanti da eventuali modifiche, da questi richieste al fine di ottenere una maggiore efficienza logistica, al tracciato espositivo predisposto da GL .
- L'importo rimane inalterato per la sola edizione del Salone del 2016, mentre per l'edizione del 2017 l'importo di Euro 1.160.000,00 sarà aumentata secondo gli indici ISTAT maggiorati del 2% (fino al raggiungimento della percentuale del 5%, oltre la quale sarà applicato solo l'adeguamento ISTAT se superiore al 5%), mentre per l'edizione 2018 l'importo sarà aumentato secondo gli indici ISTAT maggiorati del 2% (fino al raggiungimento della percentuale del 5%, oltre la quale sarà applicato solo l'adeguamento ISTAT se superiore al 5%) rispetto all'edizione del 2017.


6/19


L'indice ISTAT si intende quello sui prezzi al consumo e si calolerà a far data dal 01/03/16, con primo adeguamento sull'importo dovuto per l'edizione 2017 e secondo adeguamento sull'importo dovuto per l'edizione 2018.

14.2 a) Viene concessa facoltà a Fondazione di limitare l'uso dei Padiglioni di cui al punto 4.1.a) nel modo che segue con le riduzioni e conversioni che seguono:

- edizione 2016: Fondazione potrà rinunciare all'uso del Padiglione 5 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 1.114.000,00 (unmilionequattordicimila/00)
- edizione 2017:
 - Fondazione potrà rinunciare al Padiglione 5 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 1.089.000,00 (unmilioneottantanovemila/00);
 - Fondazione potrà rinunciare all'uso del Padiglione 3 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 1.037.000,00 (unmilione trentasettemila/00);
 - Fondazione potrà rinunciare all'uso dei Padiglioni 3 e 5 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 966.000,00 (novecentosessantaseimila/00).

Per l'edizione 2017 su tali importi eventualmente ridotti sarà applicato l'aumento ISTAT così come indicato al punto 14.1.

- edizione 2018:
 - Fondazione potrà rinunciare al Padiglione 5 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 1.064.000,00 (unmilionesessantaquattromila/00);
 - Fondazione potrà rinunciare all'uso del Padiglione 3 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 997.000,00 (novecentonovantasettemila/00);
 - Fondazione potrà rinunciare all'uso dei Padiglioni 3 e 5 e, in tal caso, verserà a GL la somma di € 901.000,00 (novecentounomila/00).

Per l'edizione 2017 su tali importi eventualmente ridotti sarà applicato l'aumento ISTAT così come indicato al punto 14.1.

14.2 b) Nel caso in cui Fondazione intenda avvalersi della facoltà concessa dalla precedente clausola dovrà, a pena di decadenza ed a titolo di termine essenziale e perentorio, comunicarlo a GL entro e non oltre il 30/06/15 per l'edizione del Salone 2016, entro il 30/06/2016 per l'edizione del 2017 ed entro il 30/06/2017 per l'edizione del 2018.

Nel caso in cui Fondazione decida di rinunciare all'utilizzo del/dei Padiglioni come sopra visto non avrà valore la clausola 5.2 di concessione degli spazi eccedenti e Fondazione non avrà diritto ad utilizzare gli spazi non utilizzati da GL, che avrà facoltà di utilizzarli liberamente anche per organizzare e/o ospitare manifestazioni e/o eventi non aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui all'art. 3.1.

14.3 Per i servizi di biglietteria di cui all'art. 12 che precede, la cui fornitura spetta di diritto esclusivo a GL, sarà addebitato all'Organizzatore un importo pari a Euro 0,350 + I.V.A. per ogni titolo di accesso emesso anche a titolo gratuito. Tale importo include anche i costi sostenuti per la fornitura e stampa in tricromia (grafica standard Lingotto Fiere) di qualsiasi tipo di titolo di accesso al Salone.



7/19
NE

Tali importi verranno di anno in anno aggiornati in misura pari all'indice ISTAT maggiorato del 2% (fino al raggiungimento della percentuale del 5%, oltre la quale sarà applicato solo l'adeguamento ISTAT se superiore al 5%).

L'indice ISTAT si intende quello sui prezzi al consumo e si calcolerà a far data dal 01/03/16, con primo adeguamento sull'importo dovuto per l'edizione 2017 e secondo adeguamento sull'importo dovuto per l'edizione 2018.

14.4 Per i servizi di cui al precedente art.8 che precede, la cui fornitura spetta di diritto esclusivo a GL, i corrispettivi saranno addebitati a consuntivo, sulla base della presentazione di adeguata documentazione per la verifica delle risorse effettivamente impiegate.

14.5 Le Parti espressamente convengono che l'incasso della biglietteria, al netto dell'I.V.A. e di ogni altra imposta e onere del caso dovuta, sarà trattenuto da GL a parziale copertura di qualsiasi somma dovuta dall'Organizzatore ai sensi del presente contratto.

14.6 A garanzia del pagamento del corrispettivo di cui al punto 14.1) l'Organizzatore stipulerà idoneo contratto con primario istituto bancario affinché quest'ultimo conceda una fideiussione incondizionata ed a prima richiesta, senza preventiva escussione dell'Organizzatore, in favore di GL dell'importo di € 1.160.000,00 oltre I.V.A.

L'Organizzatore consegnerà a GL la fideiussione contestualmente alla firma del presente contratto.

15) Termini di pagamento del corrispettivo

15.1 L'Organizzatore si impegna a pagare le somme dovute a GL dietro emissione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

a) per la disponibilità delle strutture di cui all'art. 4, corredate dai servizi elencati all'art. 7 e per il periodo specificato all'art. 6:

- entro il 30 gennaio antecedente l'apertura al pubblico del Salone: Euro 232.000,00 (duecentoquarantamila/00) + I.V.A.;

- entro il 30 aprile antecedente l'apertura al pubblico del Salone: Euro 928.000,00 (novecentoventimila/00) + I.V.A.;

a) entro 90 giorni fine mese data fattura: saldo del corrispettivo dovuto di cui agli artt. 14.2 e 14.3 che precedono e di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente contratto.

15.2 Nel caso di mancato rispetto di una qualunque delle citate scadenze, GL potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa addebitabile all'Organizzatore, con conseguente obbligo di quest'ultimo di risarcire tutti gli eventuali danni occorsi a GL a causa del suo inadempimento.

15.3 Sulle somme previste pagate con ritardo, GL avrà la facoltà di richiedere all'Organizzatore un interesse moratorio ex D. Lgs. 232/02, che le parti concordano espressamente di applicare.

16) Responsabilità dell'Organizzatore: autorizzazioni amministrative e sicurezza sul lavoro.

16.1 L'Organizzatore è considerato unico responsabile dell'organizzazione, dell'allestimento e della cura del Salone in ogni sua fase, nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli espositori, degli operatori, dei Visitatori e di terzi.


16.2 L'Organizzatore si assume, per quanto di propria competenza, tutti gli oneri e le responsabilità che competono al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, a norma del D.L. 81/08 e successive modificazioni, nonché a norma di tutta la legislazione vigente e futura in materia di sicurezza sul lavoro.


8/19


- 16.3 L'Organizzatore dichiara e garantisce che il preposto alla gestione e l'Organizzatore medesimo sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge vigente.
- 16.4 Previa predisposizione della necessaria documentazione in tempo utile e previa verifica della stessa da parte di GL, l'Organizzatore provvederà a ottenere tutte le licenze, concessioni o autorizzazioni ad ogni titolo previste per la realizzazione del Salone, ogni altro obbligo di natura amministrativa e/o fiscale derivante dall'eventuale vendita, locazione o somministrazione di prodotti e/o servizi.
- L'Organizzatore si impegna altresì a ottenere il rilascio dei certificati relativi alle prescrizioni antincendio, agibilità, sicurezza, polizia e ordine pubblico, tramite richiesta nei termini di legge ai rispettivi interessati organi competenti, fatte salve le certificazioni relative alle aree di cui all'art. 4.1, ove richieste.
- 16.5 In ogni caso, l'Organizzatore sarà responsabile per i danni arrecati alle Strutture utilizzate e ai suoi arredi e a terzi e loro cose dipendenti da fatto proprio, di propri aventi causa o dei partecipanti al Salone medesimo.
- A tal fine, questi esonera sin d'ora GL da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti imputabili all'Organizzatore medesimo o a suoi aventi causa.
- 16.6 Ai sensi del comma 4,5 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - la mancata o tardiva presentazione dei documenti inerenti il suddetto art. 26 (documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale, estratto di Valutazione dei Rischi ai sensi art. 28 e/o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, stima dei costi per la sicurezza ed ogni altro documento previsto negli accordi fra le Parti in materia di sicurezza) comporta la nullità della presente scrittura privata ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, in quanto carente di condizione essenziale per l'esecuzione del contratto stesso.
- 16.7 Ai sensi del dell'art. 26 comma 3ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Organizzatore riveste ruolo di datore di lavoro committente, pertanto ad esso spettano tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 suddetto, compresa la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali per la gestione della Sicurezza sul Lavoro nei confronti di Espositori ed Allestitori.
- A GL spetteranno soltanto gli obblighi di integrazione del DUVRI previsti dal suddetto comma 3ter in capo al soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, intendendosi con ciò la comunicazione dei rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto.
- 16.8 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dall'integrazione dei predetti documenti costituisce allegato contrattuale a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 26 comma 3 suddetto.

17) Altre obbligazioni e facoltà dell'Organizzatore

- 17.1 L'Organizzatore si impegna a trasmettere a GL, prima dell'inizio delle fasi di allestimento, copia - sia in formato cartaceo che digitale - del lay-out espositivo del Salone, nonché a dar comunicazione a GL di eventuali variazioni del lay-out medesimo, mediante invio di ulteriore copia - sia in formato cartaceo che digitale - entro 5 giorni dall'inizio del Salone.
- 17.2 L'Organizzatore si impegna ad organizzare il Salone secondo la diligenza professionale e in coerenza con gli altri eventi organizzati presso il Lingotto Fiere, e a pagare a GL il corrispettivo pattuito.
- 17.3 Entro e non oltre un mese dall'inizio del Salone, l'Organizzatore dovrà comunicare a GL l'elenco provvisorio degli espositori, il programma delle attività collaterali eventualmente previste durante il


9/19


- Salone medesimo e tutta la documentazione inerente l'organizzazione e la logistica del Salone (planimetrie, materiale informativo e pubblicitario, ecc.), ivi compresi i prezzi dei biglietti d'ingresso.
- 17.4 Su tutto il materiale informativo e pubblicitario l'Organizzatore dovrà inserire il nome ed il marchio di Lingotto Fiere, secondo le disposizioni grafiche fornite da GL.
- 17.5 GL si impegna a inserire sui propri mezzi ufficiali di comunicazione a carattere generico (a titolo esemplificativo: siti internet, newsletter, calendario fieristico, ecc.) il nome e il marchio del Salone secondo le disposizioni grafiche fornite in tempo utile dall'Organizzatore.
- 17.6 Entro 5 giorni dall'inizio delle operazioni di allestimento del Salone, l'Organizzatore ha facoltà di verificare e di verbalizzare, in contraddittorio con GL, lo stato delle Strutture e delle relative strutture di servizio e riconosce che GL, al momento della restituzione delle aree espositive, potrà, a sua volta e in contraddittorio, verificarne lo stato d'uso e, se necessario, disporre il ripristino alle condizioni originarie a totale carico dell'Organizzatore.
- 17.7 Al momento della presa di possesso delle Strutture, l'Organizzazione riconosce e dà atto a GL di aver compiutamente visionato tutte le aree oggetto del presente contratto, ivi compresi i padiglioni, le aree comuni, i servizi e ogni locale o impianto accessorio, e di averle trovate in regola e idonee per il loro uso.
- 17.10 l'Organizzatore si impegna a riconsegnare le Strutture, al termine del Salone, nella medesima condizione in cui gli sono state consegnate. Le Parti prendono e danno atto che per termine del Salone si devono intendere i termini indicati all'art. 6.1. lett. c).
- 17.11. L'Organizzatore riconosce espressamente che il termine di riconsegna delle Strutture, di cui all'art. 6.1. lett. c) che precede, è da considerarsi tassativo ed essenziale per GL. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine pattuito, l'Organizzatore sarà tenuto a corrispondere a GL, a titolo di penale, la somma forfetaria di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + I.V.A. per ciascun giorno di ritardo, oltre l'eventuale maggiore danno subito da GL.
- 17.12 L'Organizzatore si impegna a confermare per iscritto a GL, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'inizio delle operazioni di allestimento, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e a manlevare GL da ogni conseguenza da quanto sopra derivante.
- L'Organizzatore sarà altresì responsabile degli oneri derivanti dai servizi volti alla salvaguardia delle Strutture e dei suoi occupanti in relazione al Salone imposti dalle pubbliche autorità competenti o concordati o stabiliti da GL.
- 17.13 L'Organizzatore dichiara di conoscere e approvare il "Regolamento Tecnico Generale di Lingotto Fiere", impegnandosi altresì a inviarne copia agli Espositori. Si impegna inoltre ad attenersi a quanto in essi contenuto e ad attivarsi affinché gli Espositori e gli altri partecipanti al Salone li rispettino. GL si impegna a comunicare immediatamente all'Organizzatore qualsiasi variazione del detto "regolamento tecnico generale" dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto, durante la vigenza del medesimo.
- 17.14 L'Organizzatore si impegna altresì a manlevare e tenere indenne GL da qualsiasi pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, originata o, comunque, relativa allo svolgimento del Salone o derivante dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi, imputabili ad azioni od omissioni dell'Organizzatore stesso. Resta inteso tra le Parti che l'Organizzatore non sarà chiamato a rispondere nel caso in cui i danni dovessero risultare come la diretta ed esclusiva conseguenza di inadempimenti di GL.


10/19


alle proprie obbligazioni. In caso di comprovato inadempimento di GL alle proprie obbligazioni, la stessa sarà tenuta a risarcire all'Organizzatore tutti i danni eventualmente subiti.

17.15 L'Organizzatore non potrà assumere nei confronti di terzi alcuna obbligazione in nome di GL o che, comunque, possa comportare oneri, obblighi o responsabilità in capo a GL, salvo che non sia stata da quest'ultima previamente autorizzata per iscritto.

17.16 L'Organizzatore potrà richiedere, all'atto della presa in consegna e all'atto della restituzione delle Strutture, il rilievo dei consumi relativi alle apparecchiature in dotazione nei locali eventualmente adibiti a uso ufficio quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fax e fotocopiatrici. La mancata rilevazione da parte dell'Organizzatore dei consumi di cui sopra comporterà la tacita approvazione di quanto GL addebiterà allo stesso per tali consumi.

18) Obbligazioni di GL

18.1 GL si impegna a non ospitare nelle altre Strutture di Lingotto Fiere, durante il Salone e nei periodi indicati nel calendario degli orari di cui all'art. 6 che precede, alcun evento di natura fieristica avente a oggetto le categorie merceologiche di cui all'art. 3.1. che precede.

18.2 GL si impegna a cooperare con l'Organizzatore in relazione all'attività di prevenzione e coordinamento della sicurezza presso il Centro Fiere Lingotto che, comunque, anche indirettamente, possa riguardare le prestazioni oggetto del presente contratto.

18.3 GL riconosce espressamente che il termine di consegna delle Strutture, stabilito dall'art. 6 che precede, è da considerarsi tassativo ed essenziale per l'Organizzatore. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine pattuito, GL sarà tenuto a corrispondere all'Organizzatore, a titolo di penale, la somma forfetaria di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + I.V.A. per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di rivalersi su GL per l'eventuale maggior danno subito.

19) Divieto di cessione e subappalto

19.1 E' fatto espresso divieto ad una Parte di cedere, anche in parte, il presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte..

20) Obbligo di riservatezza

20.1 Le Parti si obbligano a mantenere confidenziali e si impegnano a non rivelare a terzi (eccetto Istituti finanziatori e consulenti professionali, ma comunque sotto l'obbligo della riservatezza), né ad usare a fini diversi da quelli in relazione con l'oggetto del presente contratto, durante l'efficacia dello stesso e per un periodo di tre anni dalla data della sua cessazione, le informazioni di cui venissero a conoscenza o che comunque acquisiscano, in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi i dati, informazioni e documenti relativi ai marchi, restando inteso che il presente obbligo non si applicherà a:

- informazioni legalmente in possesso della parte ricevente alla data della rivelazione;
- informazioni di pubblico dominio o divenuti tali senza colpa della parte ricevente;
- informazioni delle quali sia richiesta la comunicazione ad amministrazioni pubbliche o pubbliche autorità regolatrici;
- informazioni la cui comunicazione sia necessaria per ogni processo giudiziario o arbitrale.

21) Modifiche

21.1 Le deroghe o le modifiche al presente Contratto potranno essere validamente apportate e avranno efficacia solo se concordate per iscritto debitamente sottoscritte dalle Parti.

22) Interpretazione

22.1 Il presente contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente contratto, esse intendono ragionevolmente perseguire.

22.2 Le Parti concordano che, in caso di divergenze o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto ed i suoi allegati, prevalgono le disposizioni del Contratto.

23) Comunicazione e trattamento dei dati

23.1 Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui al presente contratto dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno debitamente notificati se consegnati personalmente, anche a mezzo corriere, o se spediti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, oppure se trasmesse per fax, confermate da lettera raccomandata spedita entro due giorni lavorativi successivi alla data del fax, alle Parti ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato dandone comunicazione nel modo indicato sopra):

- se a GL:

all'attenzione del signor:

Via Nizza, 294 - 10126 Torino

PEC: *gleventsitalia@pecsaci.vi.torino.it*

fax:

email:

- se all'Organizzatore:

all'attenzione del signor:

Via Santa Teresa, 15 - 10121 Torino

PEC: *segreteria@pec.salomelibro.it*


fax:

email:

23.2 Le comunicazioni si considereranno ricevute il giorno della consegna di persona o quello risultante dalla cartolina di ritorno ovvero dalla data di consegna della PEC.

23.3. Ciascuna Parte dovrà tempestivamente comunicare all'altra l'eventuale modifica degli indirizzi o nominativi suddetti, fermo restando in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

23.4. Le Parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni e di prestare, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della medesima legge, all'utilizzo dei propri dati per i fini di cui al presente contratto.



12/19

24) Costi e spese

24.1 I costi, presenti e futuri, sostenuti da ciascuna delle Parti in relazione alla redazione e alla stipula del presente Contratto e agli adempimenti conseguenti, ivi inclusi i costi relativi alle parcelle dei rispettivi consulenti professionali, restano ad esclusivo carico della parte che ha richiesto la prestazione.

24.2 I costi per l'eventuale registrazione, in caso d'uso, del presente Contratto, saranno a carico esclusivo della Parte che avrà reso necessaria la registrazione medesima.

25) Foro competente

25.1 Ogni vertenza riguardante il presente contratto, di interpretazione, di esecuzione o di altra natura comunque connessa al presente contratto sarà di competenza del Foro di Torino.


26) Clausole finali

26.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le Parti su questa materia.

26.2 Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che il presente accordo non è finalizzato alla costituzione di una società e che nessuna delle disposizioni in esso contenute deve essere interpretata in tal senso, avendo ogni parte propria autonomia giuridica e svolgendo l'attività in proprio rischio d'impresa.

Torino, li 30/03/15

GL events Italia S.p.A.


Giada Michetti
Amministratore Delegato


Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura


Rolando Picchioni
Presidente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. e seguenti, le Parti dichiarano di accettare e di approvare espressamente e specificatamente i sopra elencati artt. 5 (Diritti di GL all'utilizzo degli spazi eccedenti), 10 (Salvaguardia dei Fornitori Ufficiali di Lingotto Fiere), 11 (Salvaguardia dei Fornitori Esclusivi di Lingotto Fiere), 12 (Servizi di biglietteria forniti in esclusiva da GL), 13 (Coperture assicurative), 14 (Corrispettivo), 15 (Termini di pagamento del corrispettivo), 16 (Responsabilità dell'Organizzatore: autorizzazioni amministrative e sicurezza sul lavoro), 17 (Altre obbligazioni e facoltà dell'Organizzatore), 20 (Obbligo di riservatezza), 23 (Comunicazione e trattamento dei dati), 25 (Foro competente), 26 (Clausole finali)

Torino, li 30/03/15

GL events Italia S.p.A.


Giada Michetti
Amministratore Delegato

Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura


Rolando Picchioni
Presidente

ALLEGATO A

SALE CONVEGNO, RELATIVE DOTAZIONI STANDARD E SERVIZI COMPRESI

1. Sala Rossa

- Arredi
 - n. 350 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 3 tavoli relatori
 - n. 6 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo motorizzato m 4 x 3
- Attrezzature tecniche base
 - n. 1 mixer luci 24 ch
 - n. 1 mixer audio 10 ch
 - n. 1 piastra di registrazione
 - n. 1 amplificatore audio 600A
 - n. 3 dimmer luci 6 ch
 - n. 4 microfoni da tavolo
 - n. 1 radio microfono
 - n. 4 casse acustiche
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi alle attrezzature tecniche e ai servizi sopra citati
 - pulizie

2. Sala Azzurra

- Arredi
 - n. 350 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 3 tavoli relatori
 - n. 6 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo motorizzato m 4 x 3
- Attrezzature tecniche base
 - n. 1 mixer luci 24 ch
 - n. 1 mixer audio 10 ch
 - n. 1 piastra di registrazione
 - n. 1 amplificatore audio 600A
 - n. 3 dimmer luci 6 ch
 - n. 4 microfoni da tavolo
 - n. 1 radio microfono
 - n. 4 casse acustiche
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi alle attrezzature tecniche e ai servizi sopra citati
 - pulizie

3. Sala Blu

- Arredi
 - n. 150 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 2 tavoli relatori
 - n. 4 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo motorizzato m 4 x 3
- Attrezzature tecniche base
 - n. 1 mixer luci 24 ch
 - n. 1 mixer audio 10 ch

- n. 1 piastra di registrazione
- n. 2 dimmer luci 6 ch
- n. 4 microfoni da tavolo
- n. 1 radio microfono
- n. 4 casse acustiche
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi alle attrezzature tecniche e ai servizi sopra citati
 - pulizie

4. Sala Gialla

- Arredi
 - n. 600 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 3 tavoli relatori
 - n. 6 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo motorizzato m 4 x 3
- Attrezzature tecniche base
 - n. 1 mixer luci 24 ch
 - n. 1 mixer audio 10 ch
 - n. 1 piastra di registrazione
 - n. 1 amplificatore audio 600A
 - n. 3 dimmer luci 6 ch
 - n. 4 microfoni da tavolo
 - n. 1 radio microfono
 - n. 6 casse acustiche
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi alle attrezzature tecniche e ai servizi sopra citati
 - pulizie

5. Sala Verde

- Arredi
 - n. 90 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 1 tavolo relatori
 - n. 3 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo autoportante m 1,80 x 1,80
- Attrezzature tecniche base
 - n. 1 mixer audio 8 ch preamplificato
 - n. 1 piastra di registrazione
 - n. 2 microfoni da tavolo
 - n. 4 casse acustiche
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi alle attrezzature tecniche e ai servizi sopra citati
 - pulizie

6. Sala Arancio

- Arredi
 - n. 45 sedute fisse a platea
 - n. 1 palco relatori
 - n. 1 tavolo relatori
 - n. 3 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo autoportante m 1,80 x 1,80
- Servizi


- illuminazione generale e di sicurezza
- climatizzazione
- consumi elettrici e idrici relativi ai servizi sopra citati
- pulizie

7. Sala Avorio


- Arredi
 - n. 28 sedute fisse a platea
 - n. 1 tavolo relatori
 - n. 3 sedie mobili per relatori
 - n. 1 schermo autoportante m 1,80 x 1,80
- Servizi
 - illuminazione generale e di sicurezza
 - climatizzazione
 - consumi elettrici e idrici relativi ai servizi sopra citati
 - pulizie

M. An

Aree parcheggio riservate agli espositori



Planimetria delle recinzioni del perimetro esterno di Lingotto Fiere



ALLEGATO D

Elenco dei fornitori ufficiali di Lingotto Fiere

Allestimenti e servizi agli espositori

- P&P ITALIA - allestimenti
- EUPHON COMMUNICATION - allestimenti audio, video e luci
- VOGLIOTTI - allestimenti floreali
- ARALDO - connessioni e allacciamenti idrici
- COMPASS GROUP - pulizie generali
- PRODES - noleggio fotocopiatrici e fax
- TECNOCUBE - reti internet e Vlan
- TEKNIKA - noleggio materiale elettrico e illuminotecnico
- TORINESE ANTINCENDI - noleggio estintori

Presidi e sicurezza

- LADY DI - hostess/steward e servizi di accoglienza
- REAR - hostess/steward e servizi di accoglienza
- REAR VIGILANZA PRIVATA - vigilanza privata armata

Hospitality e varie

- CTA - trasporto con autista
- NEW CO CAR - autonoleggio
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI - assicurazioni
- VENTANA GROUP - prenotazioni alberghiere

